



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici.

Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 29/11/2013

Indice

PREMESSA

SEZIONE I

- DISPOSIZIONI GENERALI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI ED OPERATORI DEL SETTORE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Obblighi del responsabile dell'impianto termico

Art. 4 - Obblighi dell'operatore che effettua la manutenzione

Art. 5- Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti

Art. 6 - Sistema di autocertificazione- Bollino verde

SEZIONE II

- ISPEZIONI E VERIFICHE-

Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio

Art. 8 – Tariffe

Art. 9 - Impianti termici dismessi

Art. 10- Attività ispettiva

SEZIONE III

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Art. 11- Avviso di ispezione

Art. 12- Visita ispettiva

Art. 13-Rapporto di prova

Art.14- Adempimenti conseguenti all'esito dell'ispezione

Art. 15- Impianti termici pericolosi

Art. 16- Negato accesso-Assenza

Art. 17- Pagamento del costo della ispezione

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Catasto degli impianti termici

Art. 19- Campagne informative

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Norme di Rinvio

Art. 22 - Entrata in vigore-Abrogazione di norme

PREMESSA

La normativa sugli impianti termici ha subito nell'anno in corso dei cambiamenti sostanziali riguardanti le periodicità dei controlli di efficienza energetica e le ispezioni da parte degli Enti competenti a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.74/2013 e della Legge n.90/2013. Il programma di ispezioni che la Provincia deve realizzare riguarda i bienni di autocertificazione 2009-2010 e 2011-2012, pertanto la normativa di riferimento nell'effettuare le ispezioni sarà la L.R. n.9/2008 e D.G.R. delle Marche n.1837/2008. Con il presente Regolamento sono stati considerati alcuni elementi della nuova normativa immediatamente applicabili. Il presente testo potrà essere aggiornato a seguito delle direttive regionali appena intervenute.

SEZIONE- I

- Disposizioni generali ed obblighi degli utenti ed operatori del settore per i bienni di autocertificazione 2009/2010 e 2011/2012-

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, di competenza della Provincia di Fermo, in osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici relativamente ai bienni di autocertificazione 2009/2010 e 2011/2012, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e artt. 4 e 5 della L.R. n.9/2008.

2. Sono soggetti alle operazioni di accertamento ed alle ispezioni di cui al comma 1 gli impianti termici siti nel territorio della Provincia di Fermo.

3. Per "impianto termico", così come definito dalla lettera l-tries) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii. si intende "*impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate*".

4. Non sono soggetti ad ispezione:

- a) SCALDACQUA INDIVIDUALI di qualsiasi potenza;
- b) GENERATORI DI CALORE inseriti nel ciclo del processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo;
- c) GENERATORI DI CALORE alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido-gassosi comunemente commercializzati;
- d) TERMOCONVETTORI, RADIATORI INDIVIDUALI con potenza singola e con somma complessiva di potenza installata non superiore ai 5 kW;
- e) GENERATORI DI CALORE che sono disattivati o in ristrutturazione nei termini di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
- f) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii., si intende per responsabile dell'impianto *“l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.”* Per terzo responsabile si intende *“la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”*.

2. La dichiarazione di conformità è il documento che l'installatore deve rilasciare, ai sensi del D.M. n.37/2008, all'atto di ogni nuova installazione d'impianto o di modifica dell'esistente, con gli allegati obbligatori quali la Relazione tipologia dei materiali utilizzati, lo Schema dell'impianto e Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice

3. Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento dell'impianto e deve contenere: i dati del responsabile dell'impianto, dell'installatore e del manutentore, la descrizione dei componenti principali dell'impianto, delle operazioni di manutenzione e delle analisi dei fumi. Dal 1 settembre 2003 tutti gli impianti devono essere muniti del nuovo modello di libretto ed il vecchio libretto deve essere allegato al nuovo.

4. Il rapporto di controllo tecnico è il modello di avvenuta manutenzione che il tecnico manutentore deve compilare in tutte le sue parti, firmare, timbrare e rilasciare al cliente, ogni qualvolta effettua la sola manutenzione o la manutenzione con l'effettuazione dell'analisi di combustione, tale modello deve essere conforme all'allegato “F” o “G” al D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii..

Art. 3

Obblighi del responsabile dell'impianto termico

1. Il responsabile dell'impianto termico deve far eseguire i controlli di manutenzione periodici secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente a ditte aventi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sicurezza di impianti termici (D.M. 37/2008).

2. Il soggetto responsabile dell'impianto è tenuto inoltre:

- a conservare il libretto di impianto per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW ed il libretto di centrale per quelli di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW;
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 4 del D.P.R. n.74/2013, e più precisamente a seconda della zona climatica di appartenenza della Provincia di Fermo, come riportato nell'allegato A al D.P.R. 412/1993;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa art. 3 del D.P.R. n.74/2013 ed in particolare:
 - 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici appartenenti a categorie diverse.

Art. 4

Obblighi dell'operatore che effettua la manutenzione

1. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle leggi e dalle disposizioni di attuazione vigenti, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, che ne sottoscrive copia.

2. In caso di impianti di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto conformemente all'allegato F del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

3. In caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto conformemente all'allegato G del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

Art. 5

Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti

1. Nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti individuali, in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciarne dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del D.M. n.37/2008 e dell'art.9 Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm.ii.

2. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata alla Provincia di Fermo.

Art. 6

Sistema di autocertificazione bienni 2009/2010 e 2011/2012- Bollino verde

1. In ottemperanza alla Legge regionale Marche n. 9 del 27/05/2008, la Provincia di Fermo si è avvalsa del BOLLINO VERDE, quale sistema di validazione e di autocertificazione di avvenuto controllo e manutenzione, obbligatoria per tutti gli impianti termici siti nel proprio territorio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 192/2005.

2. L'acquisizione del Bollino verde è stata gratuita per l'utente finale mentre la distribuzione alle imprese del settore, ai sensi dell'Allegato A punto 2.5 della Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1837 del 15/12/2008, è stata sottoposta a tariffa.

3. Il Bollino verde è stato distribuito dalla Provincia di Fermo ai manutentori di impianti aderenti ad apposito protocollo di intesa conforme all'Allegato A1 della deliberazione di Giunta regionale n. 1837/2008 e ss. mm. ed ii. e doveva essere apposto sul rapporto di controllo tecnico con le scadenze temporali previste dalla L.R. Marche n.9/2008 e dalla citata DGRM n. 1837/2008.

4. L'originale del rapporto di controllo tecnico, redatto in conformità del D.Lgs n. 192/2005 e completo di Bollino Verde, doveva essere inviato per posta o consegnato a mano alla Provincia di Fermo entro il 31 gennaio dell'ultimo anno utile per l'apposizione dello stesso; in ogni caso, entro i termini indicati dalla Regione Marche ovvero dalla Giunta provinciale con proprio separato atto, sulla scorta degli indirizzi regionali vigenti, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Autorità competente.

SEZIONE - II

- Ispezioni e verifiche -

Art. 7

Modalità di espletamento del servizio

1. La Provincia di Fermo effettua le ispezioni avvalendosi di personale qualificato, di tecnici ispettori oppure ricorrendo a soggetti terzi/organismi esterni qualificati ai sensi dell'allegato C del D.P.R. n.74/2013. Tutti i tecnici che effettueranno le ispezioni dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato C del D.P.R. n.74/2013 e ss.mm.ii.

2. In caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
- b) L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
- c) L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
- d) L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
- e) L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
- f) Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i seguenti requisiti:
 - una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
- g) Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
- h) Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
- i) Il personale addetto alle verifiche è vincolato dal segreto professionale.
- j) Agli ispettori è vietato accettare a qualsiasi titolo somme di denaro dall'utente.

3. L'affidamento ad un organismo esterno è disposto secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto dei principi sanciti nelle finalità e nella natura del servizio, attraverso la stipula di un regolare contratto che ne specifichi le funzioni ed i compiti trasferiti, gli obblighi derivanti dall'attuazione del contratto, i costi, i casi di decadenza dell'affidamento e le eventuali penali.

4. Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni demandate l'organismo esterno:

- a) è tenuto al segreto professionale;
- b) tiene indenne l'Amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità, anche amministrativa e civile, relativamente a danni che potrebbero essere arrecati all'utenza,

imputabili all'organizzazione dell'attività, all'operatore, oppure al cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati durante le operazioni di ispezione;

c) rispetta l'applicazione del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di impianti termici e di tutte le procedure e le modalità concordate con l'Amministrazione provinciale, con particolare riguardo alla qualificazione individuale dei tecnici che operano direttamente presso gli impianti dei cittadini.

5. A tal fine l'organismo esterno deve comunicare e trasmettere alla Amministrazione provinciale ed alle autorità competenti tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento sanzionatorio e di riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, i rapporti di prova contenenti i nominativi dei responsabili degli impianti e tutte le circostanze utili per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

6. L'Amministrazione provinciale vigila sulle attività svolte dall'organismo esterno e, in particolare, può:

- a. effettuare accertamenti documentali;
- b. avere accesso a tutti gli atti prodotti dall'organismo esterno e prendere parte alle ispezioni che i tecnici incaricati effettuano sugli impianti;
- c. effettuare campionature presso l'utenza, finalizzate ad accertare il grado di efficienza, professionalità e correttezza profusi nello svolgimento delle attività.

7. L'organismo esterno gode di ampia facoltà organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza posti alla base del servizio, purchè non in contrasto con le norme vigenti e con le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

8. La procedura sanzionatoria e la riscossione delle tariffe e dei rimborsi, anche in caso di affidamento dell'attività ispettiva a terzi, restano funzioni e compiti esclusivi dell'Amministrazione provinciale.

Art. 8 Tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della L. n. 10/1991 e dell'art.5 della L.R. n.9/2008 l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico.

2. La Provincia di Fermo assicura che la copertura dei costi relativi al servizio ispettivo avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, così da garantire il minor onere e il minor impatto economico possibile a carico dei cittadini in conformità dell'articolo 9 del D.Lgs n. 192/2005.

3. Nell'osservanza della L.R. Marche n. 9/2008, per gli impianti regolarmente autocertificati l'ispezione è gratuita; per gli impianti non autocertificati per il biennio 2009-2010 ed il biennio 2011-2012, ai sensi della L.R. n.9/2008, l'ispezione rimane invece onerosa.

4. Se all'atto del controllo l'unità immobiliare risulta sprovvista di impianto termico, così come definito dal D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e dall'articolo 1 del presente Regolamento, ovvero se l'impianto termico risulta disattivato secondo quanto stabilito all'articolo 9 del presente Regolamento, verrà redatto un verbale a puro scopo di censimento, che non comporterà alcun onere a carico dell'utente.

5. Le tariffe e gli oneri dovuti per le ispezioni vengono determinate con deliberazione di Giunta provinciale, **previo parere obbligatorio della competente Commissione Consiliare**, suddivise per scaglioni in base alla potenza dell'impianto termico.

6. Per ogni mancata verifica, nel caso di accesso negato ed in caso di assenza dell'utente a partire dalla prima Racc. A.R. di avviso verifica, è dovuto dall'utente un rimborso spese nella misura determinata dalla Giunta provinciale in relazione alle spese effettivamente sostenute.

7. Gli oneri di cui al presente articolo potranno essere aggiornati dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita.

8. Gli impianti termici con generatori di calore modulari sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli focolari.

9. Nessun importo deve essere versato, a nessun titolo, al personale incaricato dell'ispezione dell'impianto termico.

Art. 9

Impianti termici dismessi

1. Il responsabile dell'impianto termico al servizio di una unità abitativa non occupata, può comunicare la condizione di non utilizzo dell'immobile ed essere esonerato, di conseguenza, dai controlli definiti dal presente Regolamento, a condizione che provveda al distacco dell'impianto dalla rete gas o da quella elettrica.

2. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va inviata alla Provincia di Fermo. Ad essa va annessa la dichiarazione di conformità o relazione tecnica di intervento, rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti l'intervento eseguito per il distacco.

3. Il responsabile dell'impianto è tenuto, in ogni caso, a consentire il sopralluogo dell'Amministrazione provinciale, finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 10

Attività ispettiva

1. Sugli impianti autocertificati con bollino verde sono effettuate ispezioni *a campione*, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. L'autocertificazione è riferita al generatore identificato da marca, modello e matricola; pertanto, se il generatore risulta regolarmente autocertificato per il biennio di riferimento, il responsabile dell'impianto non dovrà pagare il costo dell'ispezione alla Provincia di Fermo.

2. Sugli impianti termici non autocertificati sono svolte ispezioni al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione.

3. L'Amministrazione provinciale effettua le ispezioni degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico-autocertificazione relativamente ai bienni 2009-2010 e 2011-2012.

4. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'Amministrazione pone attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e programma le ispezioni a campione, dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

SEZIONE- III

-Modalità di espletamento dell'attività ispettiva-

Art. 11

Avviso di ispezione

1. La visita ispettiva è preceduta da avviso esplicativo scritto da inviare a mezzo posta con congruo preavviso ai responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

2. In particolare, nel suddetto preavviso verranno specificati il giorno, l'ora ed il nominativo del tecnico che effettuerà l'ispezione dell'impianto termico.

3. L'avviso è inviato, in particolare, all'occupante o proprietario o, in caso di condominio di edifici, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui risulta

installato l'impianto, rispettivamente, centralizzato o autonomo, da ispezionare. Rimane a carico dei suddetti soggetti l'onere della convocazione dell'eventuale responsabile di esercizio e manutenzione dell'impianto.

Art. 12 **Visita ispettiva**

1. La visita ispettiva è espletata mediante sopralluogo, presso la sede di installazione dell'impianto termico da sottoporre a verifica.

2. La visita ispettiva è espletata previa esibizione al responsabile dell'impianto del tesserino di riconoscimento intestato e timbrato dalla Provincia di Fermo, nonché di copia della lettera di avviso.

3. In sede di verifica dovrà essere reso disponibile il libretto dell'impianto o di centrale, che il responsabile dell'impianto è tenuto a conservare presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 comma 11 D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii.

4. Le ispezioni relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto sono eseguite secondo le modalità tecniche previste dalla legge e dalle norme UNI-CEI vigenti, con riferimento alla potenza e tipologia dell'impianto sottoposto ad ispezione.

5. In sede di verifica l'ispettore dovrà, in particolare,:

- a. accertare l'esistenza presso l'impianto del libretto di impianto/centrale, nonché la sua completa e corretta compilazione con controllo generale di tutti i dati in esso riportati;
- b. accertare le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e della tipologia dell'edificio in cui lo stesso è installato;
- c. accertare l'esistenza presso l'impianto del libretto d'uso e manutenzione del generatore o dei generatori di calore;
- d. rilevare la tipologia e le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai seguenti elementi:
 - destinazione dell'impianto (riscaldamento ambienti, produzione acqua calda sanitaria, altro);
 - fluido termo-vettore (acqua, aria, altro);
 - dati di targa del generatore di calore (casa costruttrice, modello, matricola, potenza termica nominale del focolare, potenza termica utile nominale, tipologia della camera di combustione e tipo di tiraggio);
 - tipologia di alimentazione del generatore e tipo di combustibile.
- e. rilevare le date di installazione dell'impianto e del generatore di calore, nonché le date di eventuali interventi quali ristrutturazioni, trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo ecc.;
- f. verificare la presenza delle Dichiarazioni di conformità ex DM n. 37/2008 e Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii;
- g. verificare, solo per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, la presenza della Denuncia all'ISPESL degli impianti in pressione e della relativa omologazione nonché delle verifiche periodiche effettuate dagli organi competenti;
- h. verificare, solo per impianti con potenza superiore o uguale a 116 kW e per depositi di Gpl, la presenza della documentazione relativa al rispetto della normativa di Prevenzione Incendi;
- i. accertare che il responsabile d'impianto e il manutentore, conducano l'impianto ed eseguano le operazioni di manutenzione secondo le norme vigenti e con la periodicità prevista dalle stesse, in particolare verificare la presenza dei rapporti di controllo tecnico delle verifiche periodiche effettuate e che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 e della Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii;
- j. accertare che le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria siano state annotate

- sul libretto di impianto/centrale e che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità, ai sensi DM n. 37/2008 e della Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii., compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme applicabili;
- k. accertare l' idoneità del locale di installazione con riferimento alla tipologia del generatore e ai divieti imposti dalle norme vigenti, delle aperture di ventilazione ove previste e in tal caso la presenza di eventuali ostruzioni delle stesse in relazione ai quantitativi d'aria comburente necessari al fine di assicurare una corretta combustione;
 - l. verificare l'efficienza del tiraggio ed in riferimento alla tipologia di scarico verificare la conformità alla normativa vigente.
 - m. verificare su impianti termici per singole unità immobiliari, la dotazione di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore (art. 7 comma 6 del DPR 412/93 e successive modifiche), verificare su impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambiente per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna (art. 7 comma 2 del DPR 412/93 e successive modifiche);
 - n. accertare nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante le generalità del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
 - o. accertare che l'impianto ed il generatore (o i generatori nel caso di centrale termica con più generatori) sottoposti a verifica siano predisposti per l'effettuazione del controllo strumentale e che sia presente il foro di prelievo dei parametri della combustione;
 - p. verificare i parametri della combustione (riportati al punto successivo) rilevati dal manutentore accertando che questi siano riportati sul rapporto di controllo tecnico e sul libretto di impianto e che siano conformi e i limiti previsti dalla normativa;
 - q. misurare i parametri della combustione secondo la norma uni 10389-1/2009, se trattasi di centrale termica con più generatori di calore le misurazioni devono essere effettuate per ogni generatore. Si riportano di seguito i parametri da rilevare:
 - verifica della potenza termica del focolare di esercizio;
 - temperatura di fumi all'uscita del generatore (°C);
 - temperatura dell'aria comburente (°C);
 - concentrazione di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
 - concentrazione di O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
 - concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
 - concentrazione di CO nei fumi secchi e senza aria all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
 - indice di fumosità di Bacharach (solo per i combustibili liquidi);
 - perdita per calore sensibile dei fumi al camino (%);
 - rendimento di combustione alla potenza effettiva del focolare (%);
 - r. verificare visivamente lo stato delle coibentazioni;
 - s. verificare visivamente lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
 - t. verificare la rispondenza dei parametri rilevati (rendimento, concentrazione CO, indice di fumosità di Bacharach) ai limiti imposti dalla normativa;
 - u. registrare nelle apposite schede contenute nel libretto di impianto/centrale i dati relativi al controllo effettuato e l'esito dello stesso con eventuali note che si dovessero rendere necessarie;
 - v. compilare il Rapporto di Prova;
 - w. informare il responsabile dell'esito della verifica, comunicando allo stesso le eventuali

difformità riscontrate e fornendo i dovuti chiarimenti qualora richiesti.

6. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, il verificatore effettua ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati, nei termini di cui al punto 17 dell'allegato L al D.Lgs n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 **Rapporto di prova**

1. I risultati delle verifiche effettuate sono riportati su appositi verbali di ispezione denominati "*Rapporto di prova*" conformi alla norma UNI 10389-1/2009, da redigere in triplice copia.

2. Nel rapporto di prova saranno riportati, in particolare:

- i dati identificativi dell'ispettore;
- i dati identificativi dell'impianto sottoposto a controllo e del suo responsabile;
- il riferimento alla UNI 10389-1/2009;
- i dati identificativi degli apparecchi di misura;
- i risultati della prova;
- gli esiti positivi o negativi della verifica;
- le anomalie riscontrate;
- il termine per provvedere alle integrazioni ed alla rimozione delle anomalie;
- le prescrizioni imposte;
- l'impedimento, il rifiuto, l'assenza ingiustificata all'ispezione riscontrate dall'ispettore;
- la data di esecuzione dell'ispezione;
- le firme leggibili dell'ispettore e del responsabile dell'impianto o della persona da lui delegata.

3. In caso di controllo con esito negativo sul rapporto di prova verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi.

4. Nel corso delle ispezioni, l'ispettore incaricato procederà altresì alla registrazione sul rapporto di prova della presenza di generatori di calore ed impianti non dichiarati all'atto dell'accertamento, anche mediante preventiva consultazione del catasto degli impianti siti nel territorio di competenza, facendone menzione nella nota di trasmissione del rapporto agli organi competenti per l'aggiornamento del catasto.

5. Il Rapporto di prova dovrà essere firmato dal tecnico ispettore e dal responsabile dell'impianto o da persona da lui delegata con firma leggibile; qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma, si procederà all'annotazione sul rapporto di prova stesso.

6. Una copia del verbale di ispezione sarà consegnata al responsabile dell'impianto, ancorché non firmatario, una copia sarà conservata presso gli uffici competenti ed una al fascicolo del verificatore, qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di ricevere una copia del rapporto di prova, si provvederà a spedirlo via posta.

Art. 14 **Adempimenti conseguenti all'esito dell'ispezione**

1. In relazione all'accertamento compiuto la verifica potrà avere:

a) **ESITO POSITIVO:**

In caso di esito POSITIVO dell'ispezione il tecnico verificatore provvederà a redigere rapporto di prova, a lasciarne copia al responsabile dell'impianto, unitamente al bollettino di versamento per il pagamento degli oneri di ispezione, ove dovuti.

b) **ESITO NEGATIVO:**

In caso di esito NEGATIVO dell'ispezione, il tecnico ispettore rilascerà il modello di

messa a norma di impianto termico unitamente ad una copia del rapporto di prova ed al bollettino di versamento per il pagamento degli oneri di ispezione, ove dovuti.

2. Nel caso in cui dalla verifica risultassero documenti mancanti e/o anomalie tecniche di competenza di altri soggetti (Vigili del Fuoco, ISPEL, ARPAM, ASUR, Comuni, ecc.) il tecnico ispettore registrerà i documenti assenti e/o le anomalie riscontrate sull'impianto nel rapporto di prova, indicando l'Ente competente e la normativa di riferimento.

3. In caso di esito negativo della verifica, al responsabile dell'impianto termico verrà concesso un periodo di 60 giorni per eliminare le anomalie riscontrate e per mettere a norma l'impianto, salvo eventuale diverso termine stabilito su indicazione dal tecnico ispettore, comunque commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente alla pericolosità delle anomalie.

4. Ai sensi del comma 7 dell'art.8 al D.P.R. 74/2013, i generatori di calore per i quali durante le operazioni di ispezione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli previsti dalla normativa e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data dell'ispezione. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

5. Nel termine concesso, effettuata la messa a norma dell'impianto termico o la sostituzione del generatore di calore, il responsabile dell'impianto dovrà inviare alla Provincia di Fermo il "*Modello di messa a norma di impianto termico*", datato e firmato, nel quale il predetto responsabile dichiara l'avvenuta eliminazione e/o regolarizzazione delle anomalie accertate, o, ancora, la sostituzione del generatore di calore, allegando idonea documentazione tecnica a comprova dell'intervento eseguito. Sugli impianti termici per i quali sia pervenuto il modello di messa a norma con relativa documentazione allegata, si procede al controllo *a campione*.

6. Decorsi inutilmente i termini per la messa a norma dell'impianto, il verificatore provvederà alla ripetizione dei controlli sugli impianti termici, per i quali non sia pervenuta alcuna documentazione comprovante la messa a norma. La mancata comunicazione e/o sostituzione del generatore di calore, nonché, il mancato adempimento alle prescrizioni imposte dall'ispettore incaricato delle verifiche sugli impianti termici, entro il termine all'uopo assegnato, comporta altresì l'avvio della procedura sanzionatoria, nonché il pagamento della tariffa ispettiva, da valere anche a carico dei responsabili degli impianti autocertificati e risultati alla prima visita ispettiva non a norma.

7. Le violazioni comunque accertate, ai sensi dell'art.15 comma 3 del D.M. 37/2003, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

8. Le violazioni alle disposizioni dell'art.7 comma2 del DLgs 192/05 "*..l'operatore incaricato del controllo e manutenzione non provvede a redigere il rapporto di controllo tecnico..*" comportano a carico dell'impresa installatrice ai sensi dell'art.15 comma 6 del D.Lgs. 192/2005 la comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 15 **Impianti termici pericolosi**

1. Nel caso in cui il tecnico ispettore, nel corso della verifica ispettiva, riscontrasse carenze dell'impianto tali da paventare il pericolo evidente di grave ed *immediato* danno per l'incolumità degli occupanti l'unità immobiliare interessata, non verranno concessi i termini per la messa a norma, al contrario, il tecnico ispettore dovrà provvedere:

a) a richiedere al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dell'impianto fino alla sua messa a norma, riportando sul rapporto di prova le anomalie riscontrate e la diffida dall'uso dell'impianto fino alla regolarizzazione delle anomalie riscontrate; il responsabile dell'impianto dovrà firmare il rapporto di prova per presa visione, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 6 del presente regolamento per il caso di rifiuto.

b) ad inviare tempestiva e specifica segnalazione al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto termico.

2. la Provincia comunicherà al Sindaco competente la situazione di pericolosità proponendo l'adozione dei provvedimenti di competenza, a tutela della pubblica incolumità, nei confronti del responsabile dell'impianto termico dell'unità immobiliare interessata, ed agli eventuali altri Enti competenti.

3. la Provincia provvederà anche a fare specifica comunicazione all'amministratore del condominio in caso di impianto autonomo pericoloso ubicato all'interno di un condominio.

Art. 16

Negato accesso-Assenza

1. Nel caso di dissenso da parte dell'occupante l'unità immobiliare a far accedere il verificatore all'impianto o in caso di mancata reperibilità all'atto dell'ispezione, si invierà una seconda comunicazione con Racc.A.R., nella quale si inviterà il dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art.340 codice penale e della possibilità di applicazione dell'art.16 comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, che cita espressamente: *"Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'art.31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n.10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n.10/91"*.

2. Qualora l'occupante persista nel suo rifiuto all'accesso, l'ispettore redigerà apposito rapporto di prova che verrà trasmesso in copia al Sindaco.

3. Al secondo rifiuto di accesso o in caso di persistente assenza (2 assenze) verrà effettuata contestuale comunicazione con racc.A.R. all'Azienda distributrice del gas per l'eventuale sospensione della fornitura del gas in attuazione all'art.16 comma 6 del D.Lgs. n.164/2000 e per conoscenza all'utente interessato.

4. Per ogni mancata verifica, in caso di accesso negato ed in caso di assenza dell'utente a partire dalla prima Racc. A.R. di avviso verifica, è dovuto il rimborso spese per impedita verifica di cui all'articolo 8 del presente regolamento per le spese effettivamente sostenute.

Art. 17

Pagamento del costo della ispezione

1. Il responsabile dell'impianto termico oggetto di verifica tenuto al pagamento della tariffa ispettiva dovrà effettuare il pagamento dovuto su apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Amministrazione provinciale, entro 30 giorni a partire dalla data dell'ispezione stessa.

2. Nel medesimo termine decorrente dalla apposita comunicazione sono versati gli oneri dovuti a titolo di rimborso spese ai sensi degli articoli 8 e 16 del presente regolamento (negato accesso, assenza ingiustificata ecc...).

3. Nel caso in cui, nei termini concessi, l'utente non avesse adempiuto al pagamento, si procederà alla riscossione coattiva delle somme non versate (*cfr: Risoluzione n. 186/G del 06/12/2000, prot. 2000/183891 del Ministero delle Finanze e ss.mm. ed ii*).

4. La Provincia di Fermo si riserva comunque la facoltà di inviare al soggetto inadempiente apposita lettera raccomandata di sollecito pagamento e di provvedere alla eventuale procedura di recupero crediti prima di procedere alla messa a ruolo effettiva.

SEZIONE IV

- Disposizioni finali-

Art.18

Catasto degli impianti termici

1. La Provincia di Fermo provvede a conservare aggiornato un catasto degli impianti termici installati sul territorio provinciale di competenza, recante indicazione dei dati caratteristici del generatore, dell'ubicazione e della titolarità dell'utilizzatore degli stessi, anche mediante affidamento della predisposizione e/o della gestione a soggetti esterni.

2. Al fine dell'aggiornamento e della predisposizione di detta banca dati, la Provincia di Fermo, anche a mezzo dei propri incaricati, può avvalersi:

- dei dati forniti dalle società distributrici di combustibile, che, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 192/2005 ess.mm.ii., sono tenute a comunicare all'Ente competente in materia di controllo sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite entro il 31 dicembre di ogni anno;
- dei dati contenuti nelle schede identificative degli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione o, relativamente agli impianti individuali, relativi alla sostituzione del generatore di calore, appositamente trasmesse agli uffici provinciali dai responsabili degli impianti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 comma 11 D.P.R. 412/93;
- dei dati contenuti nelle autocertificazioni e nei rapporti di ispezione effettuati sul territorio di competenza.

3. Ogni impianto viene identificato mediante assegnazione di un codice identificativo.

4. Nei termini di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013, il terzo responsabile è tenuto a comunicare all'Autorità competente, la delega, la revoca o l'eventuale decadenza dall'incarico. La comunicazione deve contenere le informazioni relative ai dati caratteristici del generatore ed alla individuazione della ubicazione e titolarità-utilizzatore dell'impianto.

Art. 19

Campagne informative

1. La Provincia di Fermo, anche attraverso l'organismo incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici ai fini della tutela dell'ambiente, per il contenimento dei consumi energetici.

2. Le informazioni sugli adempimenti a carico degli utenti e la relativa normativa statale e regionale sono riportati sul sito internet provinciale per la libera consultazione.

Art. 20

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art.15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm. ed ii. il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo, che se ne è assunta la responsabilità, che non mantiene in esercizio gli impianti termici e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro.

2. Ai sensi dell'art.15 comma 6 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm. ed ii. l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'art.7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005, é punito con la sanzione amministrativa da 1000,00 euro a 6000,00 euro. L'Autorità competente provvede a dare comunicazione, della sanzione emessa a carico dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari di competenza.

3. Ai sensi dell'art.8 della L.R. n.9/2008 il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico il quale, ai fini delle operazioni di controllo e di efficienza energetica, non osserva le modalità previste dall'articolo 3 della stessa L.R. n.9/2008 (autodichiarazione impianti termici "bollino verde"), è punito con la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, graduata in relazione alla potenza dell'impianto. Al soggetto ingiunto è prescritto l'invio alla autorità competente del rapporto di controllo tecnico Allegato F/G entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

4. Le violazioni al presente regolamento ed ai provvedimenti autoritativi adottati in esecuzione delle stesso non espressamente sanzionate dalla legge, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Ai sensi dell'articolo 331, del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

6. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è regolato dalla Legge n. 689/81 e ss.mm. ed ii..

Art. 21 **Norme di Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa comunque riferimento alle disposizioni dettate in materia ed alla normativa tecnica di settore, in particolare a:

- Legge n.10 del 9 gennaio 1991, per le parti ancora vigenti;
- D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 così come modificato dal D.P.R. n.551 del 21/12/1999 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4 comma 4 della Legge n.10 del 09/01/1991", per le parti ancora vigenti;
- D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
- D.M. 17 marzo 2003 "Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia"- Libretto di centrale/impianto
- D.Lgs. n.192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii.;
- D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Legge regionale n.9 del 27 maggio 2008 "Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15 dicembre 2008;
- D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013 "Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici".

2. Si tiene inoltre conto dei seguenti atti:

- Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 90 del 16/03/2009, n.74 del 02/12/2009, n.144 del 01/07/2010, n.151 del 14/06/2011 e n.192 del 11/01/2012.
- Protocollo d'Intesa rep n.01 del 07/05/2009 tra la Provincia e le Associazioni di

Categoria/Consumatori, contenente tutte le disposizioni regionali sulla autodichiarazione impianti termici.

3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono aggiornate alla normativa anche tecnica sopravvenuta.

4. La modulistica e gli schemi richiamati nel presente Regolamento saranno aggiornati in relazione al sopravvenire di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, ovvero al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio e saranno approvati ed aggiornati con provvedimento del Dirigente del Settore preposto all'espletamento dell'attività ispettiva sugli impianti termici.

Art. 22

Entrata in vigore-Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15°giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme di regolamenti provinciali ed atti provinciali aventi natura regolamentare che siano in contrasto con quanto disposto nel presente provvedimento.